



# CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

### OGGETTO :

Intervento di Protezione Civile presso lo stabilimento della Società Pegaso S.r.l.:  
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, lett.a) del D.lgs.267/2000  
(TUEL)-Sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Torino.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **cinque**, del mese di **giugno**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Consigliere	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere	X	
CAPARELLI Alessandro	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
BORGARELLO Patrizia	Consigliere	X	
ELIA Tommaso	Consigliere		X
TRIMBOLI Domenico	Consigliere		X
Totale		15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Giovanni Di Rosario**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco Ugo Baldi così relaziona:

In data 17/03/2010, nel territorio di Santena, presso il capannone industriale occupato dalla società Pegaso Srl e di proprietà della A.V.U.G. S.a.s. di Garombo Ugo e Gabriella, si sviluppava un incendio che coinvolgeva una notevole quantità di materiale altamente infiammabile, ivi accumulata per l'attività di trattamento rifiuti speciali e segnatamente, di recupero pneumatici dismessi.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, tentavano inutilmente di contenere l'incendio nonostante l'impiego di numerose squadre e mezzi di soccorso.

In data 18/3/2010 il Sindaco di Santena, comunicava alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, l'impossibilità di gestire tale emergenza per assenza di risorse umane e mezzi idonei; **richiedeva pertanto ai predetti Enti la gestione diretta dell'emergenza, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di Protezione Civile -ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge n. 225/1992 e s.m.i. e art.1, comma 2 della L.R.G.P n.7/2003, stante la gravità dell'evento e i pericoli per l'incolumità e la salute della popolazione.**

Le fiamme continuavano a divampare per giorni; la temperatura elevata provocava il crollo della campata sud- est del fabbricato, la cui copertura in *eternit* (amianto) poggiava oramai sui cumuli di rifiuti in combustione, impedendo ai Vigili del Fuoco lo spegnimento della massa in combustione.

Una colonna di fumo nero, dovuta alla combustione dei pneumatici, si sollevava nell'aria per giorni. La situazione era quindi estremamente grave e pericolosa per l'incolumità dei soccorritori e per la salute dei cittadini. Le dimensioni dell'incendio, la tossicità del materiale in combustione e, soprattutto, la presenza in un capannone industriale adiacente di serbatoi e silos contenenti materiale infiammabile ed esplosivo (paraffina), imponevano di accelerare le operazioni di spegnimento.

In data 18/3/2010 anche i Vigili del fuoco richiedevano ai Comandi Provinciali e Regionali, alla Prefettura di Torino e all'Arpa Piemonte la messa a disposizione di adeguati mezzi per il movimento terra, per il trasporto fuori sito dei materiali in combustione, senza i quali non si poteva procedere nelle operazioni di spegnimento.

Nella medesima giornata il Sindaco convocava l'Arpa Piemonte, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, la Protezione Civile della Regione Piemonte, la Prefettura di Torino e la Protezione Civile della Provincia di Torino al fine di assumere, di concerto, le necessarie determinazioni per gestire tale emergenza.

Alla riunione di Protezione Civile partecipavano tutti i rappresentanti degli enti convocati, fatta eccezione per la Prefettura di Torino.

I componenti del Comitato di Protezione Civile stabilivano quanto segue:

- a) di procedere alla demolizione parziale e controllata del fabbricato pericolante e all'estrazione e allo spostamento fuori dal capannone dei rifiuti in combustione;
- b) su espressa richiesta dell'Arpa e dell'ASL TO5, di raccogliere e smaltire le acque utilizzate nelle operazioni di spegnimento, contaminate dai rifiuti in combustione, per evitare l'inquinamento delle falde acquifere.

Il Rappresentante Regionale suggeriva al Comune di selezionare ditte autorizzate a tali operazioni e di procedere al conferimento degli incarichi, dichiarando che la Regione Piemonte avrebbe sopportato i costi derivanti dagli appalti qualora i pagamenti non venissero effettuati dai soggetti responsabili (Società PEGASO e AVUG).

Gli interventi edili venivano affidati alla società COGEIS srl, inserita nell'elenco speciale regionale, mentre gli interventi ambientali venivano affidati alla società CAR JET, su indicazione della SMAT (Società pubblica) che gestisce il servizio idrico integrato.

Le spese erano imputabili al Titolo II del Bilancio Comunale trattandosi di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, assoggettata alla normativa vigente in materia di affidamento di lavori pubblici.

Soltanto dopo ben sei giorni - e segnatamente il 23/03/2010 - i Vigili del Fuoco, dichiaravano terminate le operazioni di estinzione dell'incendio.

In data 28/7/2010 il Comune di Santena intimava alla s.a.s. Avug e la s.r.l. Pegaso di provvedere al pagamento delle spese sostenute e di dare esecuzione al contenuto delle ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 17 - 18 - 20 - 21- 22 del mese di marzo 2010 emesse dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L..

Seguiva nei mesi successivi una copiosa corrispondenza tra gli Enti e le società coinvolte per dirimere la questione dei soggetti obbligati al pagamento delle spese effettuate, sull'imputazione delle responsabilità e conseguente ripartizione degli oneri.

In data 16/9/2010 la Provincia di Torino comunicava di avere escusso la garanzia finanziaria prestata dalla Soc. Pegaso in sede di rilascio da parte dello stesso Ente, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trattamento e recupero rifiuti speciali.

Nel frattempo le imprese appaltatrici, intervenute nelle operazioni di soccorso, sollecitavano il pagamento delle loro spettanze: la società COGEIS richiedeva il pagamento di una fattura di € 167.598,80, mentre la società CAR JET il pagamento di una fattura di € 602.449,48.

Il Comune di Santena, stanti le declinazioni di Responsabilità della Prefettura, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e delle Società AVUG e Pegaso (successivamente fallita), decideva di ricorrere, irritualmente, all'istituto della Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/90, per individuare una soluzione ragionevole e condivisa.

Nelle more, era stata rappresentata alle varie Istituzioni e Organi anche l'impossibilità oggettiva del Comune di fare fronte nell'immediato ai pagamenti; le fatture superavano infatti il 10% dell'intero bilancio comunale e il pagamento avrebbe comportato la violazione del Patto di Stabilità, con conseguente riduzione dei trasferimenti statali e danno al bilancio comunale.

In data 4.8.2010 il Sindaco di Santena richiedeva alla Corte dei Conti un parere sull'imputazione di tali pagamenti, alla luce dei stringenti vincoli previsti dalle norme di contabilità pubblica.

La Corte dei Conti con delibera n.53/2010 dichiarava il quesito posto dal Comune inammissibile, in quanto la sua espressione avrebbe comportato una trattazione nel merito, preclusa all'organo consultivo.

Anche in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.11.2010, nessuna decisione veniva assunta, sia per l'assenza dei soggetti legittimati ad esprimersi, sia per le rinnovate declinazioni (palleggiamenti) di responsabilità dei soggetti partecipanti.

In data 21/3/2011, e quindi dopo più di un anno dall'evento, la Regione Piemonte comunicava che la richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di conferenza dei servizi rientrava nella fattispecie per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile e, pertanto, erogava un contributo (simbolico) di € 73.000,00.

Nella Determinazione n. 3221 il Settore Protezione Civile Regionale comunicava che:  
*"La richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di Conferenza dei Servizi del 24.11.2010, era riconducibile alla casistica prevista dalla normativa regionale vigente e che sussistono le condizioni per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile, a supporto dell'attività di gestione dell'emergenza messa in atto dal Comune di Santena. La Regione, sulla base dell'attuale disponibilità del Fondo, dichiarava di poter concorrere con il Comune di Santena al finanziamento per la copertura delle spese necessarie alla messa in sicurezza dell'area dello stabilimento industriale sito in Via Asti 46 per un importo complessivo di € 73.000,00";*

Il Comune di Santena nel mese di maggio 2011 aveva altresì provveduto ad aprire un sinistro su due polizze di Tutela Legale con le Compagnie Uca ed Arag. Successivamente entrambe le Compagnie provvedevano a inviare la reiezione del sinistro con la seguente motivazione: *"trattasi di vertenza contrattuale, garanzia non assicurabile per l'Ente Pubblico"*.

La Provincia di Torino con nota pervenuta a prot.n.11547 in data 25.10.2012, non erogava nessun contributo economico, limitandosi a riversare al Comune la somma dallo stesso ente incassata a titolo di fidejussione prestata dalla società PEGASO di € 28.784,72.

Entrambe le società creditrici decidevano pertanto di agire giudizialmente nei confronti del Comune di Santena in qualità di committente. Venivano emessi dal Tribunale di Ivrea e successivamente dal Tribunale di Torino i decreti ingiuntivi per l'importo di € 167.598,80 (società COGEIS) e di € 602.449,48 (società CAR JET), oltre interessi e spese di giudizio.

Il Comune di Santena in persona del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Zarcone (subentrato con decreto prefettizio del 10.05.2011 al Sindaco Benedetto Nicotra cessato dal proprio incarico a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi consiglieri), si costituiva in opposizione in entrambi i procedimenti, affidando l'incarico all'Avv. Luigi Villare del Foro di Torino.

Nella comparsa di costituzione la Città di Santena chiamava in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la società AVUG. Il giudizio non veniva esteso alla società PEGASO in quanto la stessa, nelle more, era fallita e il credito era stato insinuato dal Comune.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 in data 18 marzo 2014, votata all'unanimità, ha approvato il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, lett.a) del D.lgs.n.267/2000 (TUEL)  
In esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna (Sentenza Tribunale di Ivrea n° 24/2014) per una somma complessiva di € 239.126,80 (importo fatture di € 167.598,80 oltre interessi moratori di € 42.082,02 e spese di giudizio nei confronti della società COGEIS spa per € 15.171,98 e della società AVUG sas per € 14.274,00).

Nel mese di Gennaio 2014 il Tribunale di Ivrea con sentenza n.24/2014 respingeva l'opposizione del Comune e condannava l'Ente al pagamento della fattura di € 167.598,80 oltre interessi moratori

di € 42.082,02 e spese di giudizio nei confronti della società COGEIS spa per € 15.171,98 e della società AVUG sas per € 14.274,00, per un totale complessivo di circa € 239.126,80.

Con sentenza n. 2272/2014, depositata in data 27.03.2014, emessa nelle cause riunite R.G. 6581/2012 e n.6846/12 il Tribunale di Torino ha parzialmente respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato il Comune di Santena al pagamento dell'importo (ridotto) di € 383.819,55, oltre spese legali di € 10.000,00 oltre Iva e CPA. Il Giudice ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società AVUG, della Prefettura di Torino, della Regione Piemonte e della provincia di Torino, quantificandole in € 3000,00 ciascuno oltre iva (se dovuta) e cpa, per un importo complessivo di 24.000,00;

La sopra menzionata Sentenza ha ridotto l'entità del debito da € 602.449,48 ad € 383.519,55, oltre IVA, interessi moratori e spese legali, accogliendo pertanto, all'esito di una C.T.U., l'opposizione del Comune che aveva contestato alla Car jet, sin dall'origine, non solo l'"*an*" ma anche il "*quantum*" del credito azionato. Il provvedimento giurisdizionale è immediatamente esecutivo per Legge e costituisce pertanto titolo esecutivo. Il Comune è quindi allo stato tenuto a versare gli importi stabiliti nella Sentenza di condanna.

Con deliberazione n.76 del 24 aprile 2014, la Giunta Comunale ha stabilito di incaricare lo studio Legale Andrea De Pasquale, di proporre ricorso in appello avverso la sentenza di condanna del Comune emessa dal Tribunale di Ivrea n.24 del 16 gennaio 2014.

Le valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale sui presupposti e le condizioni che legittimano l'appello sono risultate le seguenti:

- *" l'iter logico ed argomentativo esplicitato nella sentenza di 1° grado non è esente da vizi di logicità che, inficiando l'impianto motivazionale del Giudice, legittimano l'Ente ad instaurare il giudizio di appello;*
- *i motivi di appello sono prevalentemente diretti a far accertare la responsabilità della proprietà (Società A.V.U.G.) e degli Enti Pubblici chiamati in giudizio, in relazione all'obbligazione di pagamento per i lavori eseguiti dall'impresa COGEIS S.p.A.;*
- *il Tribunale di Ivrea non ha correttamente interpretato ed applicato le normative vigenti in materia di protezione civile e non ha tenuto conto della legittimità di efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune - Legge abolitrice del contenzioso amministrativo (Legge 2248 del 20/03/1865) approcciandosi alla vicenda unicamente secondo gli schemi ed i canoni tipici del processo civile;*
- *il Giudice di 1° grado non ha correttamente valutato la posizione della società A.V.U.G., che in qualità di proprietaria dell'immobile, era obbligata ad intervenire e nonostante sia rimasta inadempiente nei confronti delle legittime ordinanze comunali ha successivamente richiesto ed ottenuto un elevato risarcimento danni dalla propria compagnia assicurativa;*

*Considerato sotto il profilo economico che:*

- *nel bilanciamento tra l'interesse del Comune ad impugnare e le spese connesse al giudizio di appello è prevalente il primo anche per valutazioni di ordine economico. Dinanzi infatti alla probabilità di un esito favorevole del giudizio di appello, con conseguente estinzione o riduzione in capo al Comune dell'obbligo di pagare Euro 250.000,00 le spese processuali, anche in caso di ulteriore soccombenza, appaiono incidere in maniera non rilevante e significativa;*
- *la proposizione dell'appello impedisce che la sentenza di primo grado passi in giudicato, lasciando quindi aperta la possibilità di futuri accordi transattivi, con equo riparto degli oneri tra i vari soggetti pubblici e privati;* "

La complessità della vicenda, riguardante non solo il profilo civilistico della responsabilità e dell'imputazione dell'obbligo di pagamento, ma anche l'incidenza della spesa sotto il profilo contabile sul bilancio comunale, ha indotto la Giunta comunale ad affidare con delibera n.76 del 24.04.2014 l'incarico di redigere l'appello allo Studio legale Andrea De Pasquale per la



proposizione del giudizio di appello nei confronti della sentenza esecutiva del tribunale di Ivrea n.24/2014.

La spesa che il Comune di Santena dovrà sostenere ulteriormente per le motivazioni sopra indicate, rientra tra le tipologie tassativamente elencate dagli articoli 193 e 194 del TUEL per le quali può essere proposto il riconoscimento di debito fuori bilancio.

La competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio è del Consiglio Comunale, ai sensi dei citati articoli del TUEL.

E' legittimo il debito che concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Rilevato che il Conto al Bilancio 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014, presenta un avanzo di amministrazione di euro 1.642.310,25 di cui 770.000,00 vincolati per tali pagamenti e che l'approvazione del Conto consuntivo 2013 consente agli uffici di predisporre gli atti per il pagamento degli importi dovuti.

Oltre a verificare che il debito abbia i requisiti predetti, la delibera del Consiglio Comunale deve anche individuare le risorse effettivamente disponibili per far fronte al pagamento, senza che tale determinazione si traduca in acquiescenza e/o rinuncia a ricorrere in appello, la cui decisione è rimessa alla discrezionalità insindacabile dell'organo esecutivo comunale, così come eventuali transazioni e composizioni bonarie della controversia.

Uniformandosi a un recente parere reso dalla Corte dei Conti Piemonte n.354/2013, il Comune di Santena potrà utilizzare per il pagamento il proprio avanzo di amministrazione, che risulta ancora disponibile per euro 797.539,64 poiché, cautelativamente, non applicato fino all'esito dei contenziosi.

Messo in rilievo che:

a) la spesa comprensiva degli oneri accessori può legittimamente essere imputata al titolo II del bilancio, in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e di pagamento di fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici.

b) per rispettare i vincoli discendenti dal Patto di Stabilità, il Comune di Santena ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'utilizzo degli spazi finanziari ai sensi dell'art.1 comma 547, della Legge 147/2013 per pagamenti di *debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012*.

Con decreto Ministeriale n. 17785 del 28 febbraio 2014 il MEF ha concesso spazi finanziari per i pagamenti dei debiti in conto capitale per euro 524.000,00.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n.1-7226 del 14.03.2013, in attuazione al Patto Regionale verticale ha accolto la richiesta dell'Ente assegnando al Comune di Santena spazi finanziari per E. 770.000,00 per consentire il pagamento delle sentenze esecutive, rispettando i vincoli discendenti dal Patto di stabilità.

Pertanto la spesa può essere legittimamente imputata al titolo II del bilancio del corrente anno, in corso di approvazione, , in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e pagamento fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici che verranno contabilizzati nel Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'art. 193 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, ivi compresi il pagamento degli interessi e delle spese legali in quanto costituiscono oneri accessori dell'obbligazione di pagamento principale, salvo diverse prescrizioni e indicazioni da parte dell'organo pubblico di controllo.

La decisione dell'Amministrazione comunale di non procedere al pagamento delle fatture emesse dalle imprese Cogels e Car Jet di Gandolfi Carla è risultata persino conveniente sotto il profilo economico nonostante interessi moratori e le spese di giustizia. Infatti come si evince dalla comparazione che

segue il risparmio è di circa € 165.000,00, ancorchè le opposizioni ai decreti ingiuntivi, come già evidenziato, siano state decise per valutazioni di ordine giuridico e non economiche.

<b>IMPORTI FATTURATI</b>	<b>IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI SENTENZA</b> (capitali, interessi moratori e spese legali)	<b>RISPARMIO</b>
167.598,80 - Cogeis	233.852,80	
602.449,48 - Car Jet	513.016,55	
770.048,28 + 20%	12.000,00 (spese legali Avv.Villare)	
<b>924.057,93</b>	<b>758.869,35</b>	<b>Circa € 165.000,00</b>

Sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere obbligatorio del Revisore contabile ai sensi dell'art.239 comma 1, lett. b)del TUEL.

Il Revisore ha espresso parere in data 26 MAG. 2014 (allegato "G").

Premesso quanto sopra, propongo che il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

quanto segue:

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che gli importi dovuti per le cause "Comune di Santena/Cogeis" e "Comune di Santena/Car Jet di Gandolfi Carla" sono stati verificati anche dallo Studio legale Villare (allegato F)

#### **A favore della Ditta Car Jet di Gandolfi Carla:**

Capitale liquidato in Sentenza € 383.519,55;  
Iva sul capitale. La fattura ingiunta esponeva l'Iva al 20%, il Giudice ha ridotto il capitale e si è limitato a prevedere l'applicazione dell'Iva senza ulteriori specificazioni. Si ritiene legittimo riconoscere l'Iva in misura del 10% in ragione della prestazione fatturata e dell'aliquota di legge. € 38.352,00;  
Interessi moratori al 19/05/2014, come da conteggio allegato € 70.940,00;  
Rimborso spese di CTU € 3.175,20;  
Spese legali di soccombenza (comprehensive della fase monitoria) € 10.400,00;

#### **A favore della AVUG Sas:**

Rimborso spese di CTU € 3.120,00;  
Spese legali di soccombenza € 3.510,00;  
L'esatto ammontare è correlato all'obbligo di corrispondere o meno l'IVA.

3. Di riconoscere, per le ragioni indicate nella premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per una somma complessiva di € 513.016,55, senza prestare acquiescenza al provvedimento

giudiziale di condanna (Sentenza Tribunale di Torino n° 2272/2014) e con espressa riserva di impugnare la stessa.

4. Di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 conformemente a quanto previsto dall'art. 187, c.2, lett. C) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
5. Di autorizzare l'imputazione della spesa sul bilancio del corrente anno, sul titolo II, in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e pagamento fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici che verranno contabilizzati nel Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'art. 193 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, ivi compresi il pagamento degli interessi e delle spese legali in quanto costituiscono oneri accessori dell'obbligazione di pagamento principale, salvo diverse prescrizioni e indicazioni da parte dell'organo pubblico di controllo.
6. Di dare atto che al fine del rispetto dei vincoli discernenti dal Patto di Stabilità per il suddetto pagamento verranno utilizzati fino all'occorrenza gli spazi finanziari concessi dal MEF con decreto Ministeriale n. 17785 del 28 febbraio 2014 e gli spazi finanziari concessi dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n.1-7226 del 14.03.2013.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Reg.le di controllo per il Piemonte ed alla Procura della medesima.
8. Di dare atto che la presente operazione non ha compromesso e non compromette gli equilibri di bilancio avendo l'Ente adottato le opportune misure preventive di vigilanza e contenimento sulla spesa.
9. Di evidenziare che la decisione delle Amministrazioni Comunali susseguitesi negli anni di non procedere ai pagamenti delle fatture emesse è risultata finanche conveniente sotto il profilo economico, come risulta dal prospetto riportato in premessa.
10. Di dare atto altresì che con successivo provvedimento verrà esattamente indicato l'ammontare e i titoli di pagamento.
11. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali e titolare dell'Ufficio Legale - Avv. Guglielmo Lo Presti.
12. Di allegare al presente atto, sotto:
  - "A/1" richiesta parere della Corte dei Conti in data 4.8.2010
  - "A/2" risposta al quesito: delibera n.53/2010 Corte dei Conti
  - "B" verbale Conferenza dei Servizi
  - "C" lettera della Regione Piemonte in data 21.03.2011 di erogazione contributo € 73.000,00
  - "D" nota della Provincia di Torino prot.n.11547 in data 25.10.2012
  - "E" copia della sentenza del Tribunale Civile di Torino del 27.03.2014
  - "F" relazione conteggi
  - "G" copia del parere espresso dal Revisore contabile
13. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Il Proponente:

Il Sindaco  
Ugo Baldi

Il Redattore:

Il Dirigente dei Servizi Legali e Amministrativi  
Guglielmo Lo Presti

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 287/2000, sul testo di deliberazione che precede, viene espresso il seguente parere:

In ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali

  
(Avv. Guglielmo Lo Presti)

In ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

La Responsabile Servizi Finanziari

  
Zaccagnino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Richiamato il vigente Statuto Comunale nonché le norme di legge in materia;

Acquisiti i pareri:

- del Revisore contabile espresso in data 27.05.2014, prot.5727;
- di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto in data 27.05.2014 all'esame della Commissione per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66, c. 13, del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono rientrati nell'aula consiliare L'Assessore Ghio e il consigliere Caparelli e che pertanto risultano presenti n. 15 consiglieri e n.2 assenti (Elia, Trimboli);

Sentiti gli interventi dei consiglieri Franco e Caparelli, che si dichiara d'accordo con quanto relazionato dal Sindaco;

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

Presenti : n. 15 (sono assenti i consiglieri:Elia, Trimboli)  
Astenuti : n. 0  
Votanti : n. 15  
Favorevoli : n. 15  
Contrari : n. 0

### DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
2. Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che da il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti : n. 15 (sono assenti i consiglieri:Elia, Trimboli)  
Astenuti : n. 0  
Votanti : n. 15  
Favorevoli : n. 15  
Contrari : n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 della legge 18/08/2000 n. 267 per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

  
Concetta Siciliano

IL SEGRETARIO GENERALE :

  
Dott. Giovanni Di Rosario



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

La presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo. Di essa viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

11 GIU. 2014

Santena, .....



Il Responsabile Servizi Finanziari  
(M.A. Tecla ZACCAENINO)

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

1. **E' stata pubblicata all'Albo Pretorio** (ai sensi dall'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal **11.06.2014**, senza reclami.
2. E' stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n.0006242 in data 11.06.2014, ai **capigruppo consiliari**, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. **E' divenuta esecutiva il giorno 21.06.2014**, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00).

**Il Responsabile**

**U.O. Servizi Finanziari e Generali  
M.A.Tecla Zaccagnino**

